

RIDUZIONE DEL NUMERO DI CONSIGLIERI E ASSESSORI (Comunali e Provinciali)

La legge finanziaria 2010 (legge 191/2009) ha modificato le disposizioni del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs 267/2000) relative al numero dei consiglieri comunali e provinciali e degli assessori comunali e provinciali.

Successivamente il decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2 è intervenuto a precisare le disposizioni contenute nei commi della legge finanziaria.

Innanzitutto, la riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali si applica già ai comuni e alle province che sono andati ad elezione il 28 e 29 marzo 2010.

In particolare, per tali enti:

il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il Sindaco e il Presidente della provincia.

(articolo 2, comma 185, legge 191/2009 come modificato dal D.L. 2/2010)

Invece, la riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali si applica a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del consiglio.

In particolare, dal 2011 il numero dei consiglieri comunali e provinciali è ridotto del 20%. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il Sindaco e il Presidente della provincia.

(articolo 2, comma 184, legge 191/2009 come modificato dal D.L. 2/2010)

Maria Piera Pastore

Milano, 1° aprile 2010